

UNA NUOVA CASSAZIONE SULL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

A cura del Dipartimento italiano Tax

Alessandro Mainardi
amainardi@orrick.com

Giovanni Leoni
gleoni@orrick.com

Camillo Melotti Caccia
cmelotti@orrick.com

Simone Arecco
sarecco@orrick.com

Con la Sentenza n. 695, depositata in data 16 gennaio 2015, la Corte di cassazione suscita nuovi dubbi sulla applicazione della imposta sostitutiva ai finanziamenti erogati per estinguere debiti pregressi, anche in contrasto con la posizione della Agenzia delle Entrate.

1. Il regime dell'imposta sostitutiva

L'articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dispone che "*Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate*" soggiacciono al regime della imposta sostitutiva (attualmente solo su opzione delle parti) e sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

*

2. L'interpretazione della Agenzia delle Entrate

Nel recente passato l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 121/E del 13 dicembre 2011, si era espressa circa l'applicazione dell'imposta sostitutiva ai contratti di finanziamento conclusi per estinguere indebitamenti pregressi.

Sulla scorta di un orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 5270/2009), l'Agenzia delle Entrate era stata sollecitata, in particolare, a confermare o meno se "*l'imposta sostitutiva potesse trovare applicazione solo con riferimento alle operazioni di finanziamento che si traducono in investimenti produttivi, capaci di creare nuova ricchezza*".

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito, senza riserve, che il tenore dell'articolo 15 citato non dava alcun rilievo allo scopo al quale era destinato il finanziamento bancario ed aveva altresì affermato che "*la ratio sottesa al regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine può essere, infatti, individuata nell'esigenza di favorire l'accesso al credito, incrementando la possibilità del soggetto richiedente di attingere a nuove risorse finanziarie*".

In conclusione, l'Agenzia aveva espresso il parere che anche i finanziamenti bancari a medio/lungo termine contratti al fine di estinguere precedenti

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.

La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.



esposizioni debitorie rientrassero nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva.

*

3. La recente sentenza della Corte di Cassazione

Sebbene la sentenza della Corte di Cassazione n. 695 del 16 gennaio 2015 non brilli per chiarezza nella rappresentazione dei fatti sui quali si esprime, il principio dalla stessa adottato sembra confliggere con la posizione della Agenzia delle Entrate.

Secondo la Corte, *"in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla "ratio legis" ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi"* (Cass. del 29 marzo 2002 n. 4611; cfr., anche Cass. 16 aprile 2008 n. 9930). La questione, quindi, deve essere risolta sulla base della ratio legis della norma di agevolazione, tenendo fermo il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie sono norme di stretta interpretazione".

Non è dato conoscere, dal contenuto della sentenza citata, se il *borrower* al quale venivano richieste le imposte ipotecarie e le imposte di bollo dalla Agenzia del Territorio, si fosse limitato a stipulare un piano di rientro (in relazione a finanziamenti a breve o lungo termine) senza ricevere nuova finanza e prestando nuove garanzie ovvero se avesse ricevuto una nuova linea di credito a lungo termine (garantita da nuove garanzie) destinata al parziale rientro del debito pregresso.

In ogni caso, secondo la Corte di Cassazione sarebbero agevolabili solo i finanziamenti che mettono a disposizione nuova provvista *"da impiegare in investimenti produttivi .. Ne consegue, come già evidenziato, che esula dall'ambito applicativo della disciplina agevolativa in esame il finanziamento avente ad oggetto i "rimborsi dei finanziamenti a breve termine" (così come contrattualmente previsto al par. 3, n. 3 del contratto riprodotto in ricorso) garantiti dalle iscrizioni ipotecarie"*.

*

Siamo a disposizione per ogni chiarimento sull'argomento.